



COMUNE

di

***CASTELLO TESINO***

# REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. in data /2018

# SOMMARIO

## Titolo I

### PRINCIPI E DEFINIZIONI

<u>Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Art. 2. Ambito di applicazione</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Art. 3. Definizioni</u>	<u>pag. 4</u>

## Titolo II

### NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

<u>Art. 4. Divieti e tutela del patrimonio pubblico</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 5. Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via o su parchi e giardini pubblici</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 6. Corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi e a giardino pubblico</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 7. Scritte abusive</u>	<u>pag. 7</u>

## Titolo III

### NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

<u>Art. 8. Manutenzione di aree adibite a cantiere</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 9. Aree private e Stabili dismessi</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 10. Manutenzione di aree verdi private</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 11. Oggetti mobili</u>	<u>pag. 9</u>
<u>Art. 12. Manutenzione degli edifici</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 13. Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali, somministrazione di cibo ed abbandono</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 14. Pascolo e passaggio di bestiame</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Art. 15. Modalità di spargimento degli effluenti di allevamento</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Art. 16. Abbandono, gestione ed incendio di rifiuti</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Art. 17. Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Art. 18. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 19. Accensione di Fuochi</u>	<u>pag. 13</u>

## Titolo IV

## DISPOSIZIONI FINALI

<u>Art. 20. Sanzioni</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 21. Messa in ripristino dello stato dei luoghi</u>	<u>pag. 14</u>
<u>Art. 22. Vigilanza</u>	<u>pag. 14</u>
<u>Art. 23. Collaborazione dei cittadini</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 24. Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 23. Incompatibilità ed abrogazione di norme</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 24. Entrata in vigore</u>	<u>pag. 15</u>

**Titolo I**  
**PRINCIPI E DEFINIZIONI**

**Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della Comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

**Art. 2. Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della Comunità locale riferiti al:
  - a) **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
  - b) **patrimonio naturale**, inteso come formazioni fisiche o biologiche di elevato valore estetico e/o scientifico, gli habitat di specie animali e vegetali minacciate, i siti naturali e le zone naturali rigorosamente definite e delimitate;
  - c) **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

**Art. 3. Definizioni**

2. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
  - a) **decoro urbano** un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
  - b) **arredo urbano** insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattiva dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
    - all'abitabilità dello spazio pubblico (panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, cestini, pensiline, ecc.);
    - alla viabilità e alla segnaletica (semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
    - ai sistemi di illuminazione pubblica (lampioni, fari, ecc.).

**Titolo II**  
**NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO**

**Art. 4. Divieti e tutela del patrimonio pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o quanto disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui ai precedenti Art. 2 e Art. 3.
2. E' fatto divieto di affiggere ovvero posizionare in forma permanente manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità, al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, cassette per la raccolta della posta, cabine elettriche e altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'Autorità comunale. Tale prescrizione non si applica alle apposizioni temporanee di materiale informativo per manifestazioni sportive, folkloristiche, propagandistiche etc., purché non affissi ma apposti in forma temporanea e facilmente rimovibili senza cagionare danno o deturpamento del patrimonio pubblico. È fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o quanto disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
  - a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
  - b) modificare, spostare, rimuovere, sporcare o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, panchine, rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
  - c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
  - d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
  - e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

**Art. 5. Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via  
o su parchi e giardini pubblici**

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o su parchi e giardini pubblici o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante a portici, sul quale l'abitazione o il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di metri 3 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali o associazioni (in occasione di manifestazioni), devono provvedere alla rimozione giornaliera di eventuali immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 metri dall'ingresso dell'attività o nello spazio impiegato per la manifestazione, tenendo conto delle eventuali modalità e orari di raccolta previsti da disposizioni emanate dall'Ente gestore dei rifiuti in modo che, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un cestino o posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.
4. Qualora si determini una temporanea chiusura di un esercizio commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, o chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà in ogni caso curare la pulizia ed il decoro dell'area di pertinenza del locale ai sensi dei commi precedenti.
5. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale (piccoli vasi o fioriere, vasi con alberi di piccolo fusto, etc), che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
6. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

**Art. 6 Corretto uso delle attrezzature ed il rispetto  
delle aree riservate a parco giochi e a giardino pubblico**

1. Il presente articolo ha lo scopo principale di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi e giardini pubblici comunali.
2. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi e i giardini pubblici di mantenere una condotta moralmente corretta, consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
3. Le attrezzature per il gioco possono essere liberamente utilizzate dai bambini, avendone cura ed attenzione e attenendosi a quanto riportato sugli appositi cartelli specificanti l'utilizzo. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

4. I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni. E' vietato l'accesso nei parchi giochi: ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola, qualora indicato da apposito cartello ad esclusione dei cani di assistenza o cani di pubblico servizio; ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco o autorizzati dall'Amministrazione Comunale). E' vietato altresì: bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi; creare punti di bivacco; gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini; utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; campeggiare e/o pernottare; calpestare le aiuole; produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; soddisfare bisogni fisiologici.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 7. Scritte abusive**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto pubblico e privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

### **Titolo III**

#### **NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO**

#### **Art. 8. Manutenzione di aree adibite a cantiere**

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro e di provvedere alla cura dell'area circostante. La recinzione dovrà essere decorosa e dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.
2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via e l'area. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni, ai motoveicoli e ciclo veicoli, nonché agli autoveicoli in genere, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. È fatto obbligo a chi gestisce i cantieri curare la regolazione degli scarichi e la percolazione delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche, al fine di evitare, in caso di eventi meteorologici straordinari, il deflusso di tali acque, generando il trasporto di materiali inerti (sabbia, ghiaia e detriti in genere). È fatto divieto altresì di scaricare qualsiasi tipo di materiale nelle caditoie pubbliche.
4. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio ed alla potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 9. Aree private e stabili dismessi**

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o possibilità di danno alle cose, quali ad esempio la caduta di parti dissestate su pubbliche aree. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili, nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 10. Manutenzione di aree verdi private**

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai proprietari di aree in genere non edificate nelle quali vengano temporaneamente depositati oggetti di proprietà permanenti all'aperto, di provvedere alla loro pulizia, allo sfalcio e alla potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate prospicienti aree destinate a parco, giardini o passeggiate, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e alla potatura della vegetazione presente o al taglio radicale delle piante quando queste invadano la proprietà pubblica (a meno che non si tratti di vegetazione di pregio valutata dall'Amministrazione Comunale). In ogni caso le piante di alto fusto che possono creare pericolo per l'incolumità pubblica dovranno essere abbattute e comunque non dovranno distare a meno della distanza stabilita dalla Giunta Comunale. Inoltre è obbligatorio mantenere adeguatamente pulite le aree immediatamente adiacenti ad incroci e cartelli stradali al fine di consentire un'adeguata visibilità al traffico sia veicolare che pedonale.
3. È altresì fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree coltivate, provvedere ad un regolare sfalcio e pulizia del medesimo, evitandone l'abbandono e/o un espianto incontrollato degli alberi.
4. Nel caso in cui tale manutenzione non dovesse avvenire, gli uffici comunali preposti provvederanno ad avvisare il proprietario e/o conduttore dell'area da ripulire. Se entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso i soggetti tenuti non avranno provveduto alla richiesta, provvederà d'ufficio il Comune, previa diffida, addebitando le relative spese (art. 108 bis della L.P 4 agosto 2015, n. 15).
5. Sono altresì sanzionati:
  - il mancato sfalcio di aree incolte che interessano fronti stradali di pubblico transito;
  - la mancata pulizia delle aree incolte, compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
  - l'esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 11. Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio, devono essere

adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 12. Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, anche ai fini dell'incolumità pubblica, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari sono tenuti a sistemare eventuali perdite dei canali di gronda, per evitare che vi siano cadute di acqua sulla pubblica via o su aree pubbliche.
3. Nel caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa diffida, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile, il quale sarà tenuto al rimborso.
4. I proprietari e/o i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, giardini e orti (recintati e non), che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 13. Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali, somministrazione ed abbandono di cibo.**

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo, sempre nel rispetto della legge, animali di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché essi non procurino disturbo, danno o spavento a persone, in particolare con l'adozione di tutte le cautele e precauzioni per una sicura circolazione

degli stessi nelle aree pubbliche, anche se accompagnati dai proprietari.

2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia dei propri animali ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la loro fuga e per prevenire situazioni di danno ad altri animali, cittadini e/o cose.
3. Coloro che conducono cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino, sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche.
4. È fatto divieto di depositare sul suolo pubblico e privato alimenti destinati alla nutrizione di animali. Vige l'obbligo, nei confronti di chi somministra loro cibo, di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari. È vietato lasciare incustodito qualsiasi tipo di cibo per animali sulle aree pubbliche.
5. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 14. Pascolo e passaggio di bestiame**

1. È fatto divieto di pascolo e/o di passaggio di bestiame in tutti i parchi e giardini pubblici.
2. I tempi di passaggio e di sosta saranno determinati da apposita ordinanza.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 15. Modalità di spargimento degli effluenti di allevamento**

1. Lo spargimento di liquami e di materiali ad essi assimilabili è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
  - entro 10 metri dalle sponde di corsi d'acqua;
  - per una fascia di almeno 100 metri dalle zone residenziali così come individuate dal PRG comunale, dagli alberghi e strutture ricettive;
  - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con prodotti destinati al consumo umano;

- nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- lo spandimento degli effluenti zootecnici è vietato durante la stagione turistica estiva e invernale;

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 16. Abbandono, gestione ed incendio di rifiuti**

1. Sull'intero territorio del Comune di Castello Tesino, è fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e/o pericolosi in disuso su suolo pubblico o aree private.
2. Al fine di mantenere pulita e decorosa l'area ecologica destinata alla raccolta dei vari rifiuti (imballaggio leggero, umido, secco residuo, carta e vetro) si raccomanda di osservare scrupolosamente le indicazioni sulle modalità e giornate di conferimento.
3. Sull'intero territorio del Comune di Castello Tesino è fatto divieto di incendiare qualsiasi tipo di materiale la cui combustione possa generare residui maleodoranti e/o tossici su suolo pubblico o su aree private. Per i residui dell'attività agricola e silvocolturali si osserva la normativa Nazionale e Provinciale in materia vigente ed eventuali ordinanze del Sindaco.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 17. Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende**

1. Al di fuori delle apposite aree pubbliche o private a l'uopo identificate ed attrezzate, su tutto il territorio comunale è vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta a scopo di campeggio e attendamento a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo. Sarà altresì possibile limitare la sosta per particolari condizioni e a seguito di motivati provvedimenti.
2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà o di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili quando le stesse non abbiano giuridica destinazione urbanistica conforme e/o non siano adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario e autorizzate dall'Amministrazione.

3. È vietato lo scarico di residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.
4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e/o dei rispettivi proprietari.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 18. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile**

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati e compiere atti di pulizia personale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

#### **Art. 19. Accensione di Fuochi**

1. È vietata l'accensione in aree pubbliche di fuochi ai fini di bivacco e picnic al di fuori di appositi dispositivi (barbecue, caminetti mobili etc).
2. L'accensione di fuochi ai fini della gestione della attività agricole e/o silvocolturali (bruciatura di residui derivanti dalla potatura di piante, etc.) è regolamentata con la normativa Nazionale e Provinciale in materia vigente ed eventuali ordinanze del Sindaco.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

**Titolo IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 20. Sanzioni**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. e s.m.
2. Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire, con provvedimento motivato, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m., per le violazioni al presente Regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.

**Art. 21. Ripristino dello stato dei luoghi**

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a euro 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito, cui verrà chiesto il rimborso.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta Comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento;

**Art. 22. Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Locale, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 23. Collaborazione dei cittadini**

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

### **Art. 24. Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano**

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

### **Art. 25. Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 26. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.